- Dmail Group S.p.A. -

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
IN MATERIA DI

Internal Dealing

- Dmail Group S.p.A. -

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

PREMESSA

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire la trasparenza e la simmetria informativa nei confronti del mercato.

La Procedura è adottata da Dmail Group S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e delle relative disposizioni regolamentari di cui agli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies, del regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, fermo restando che ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente Procedura, deve tenersi conto anche dell'orientamento espresso dalla Consob nella Comunicazione n.6027054 del 28 marzo 2006 ovvero nelle eventuali comunicazioni successive emanate in materia.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura:

Azionista Rilevante il Soggetto Rilevante come definito all'articolo 2.1.c)

Borsa Italiana la società di gestione del mercato Borsa Italiana

S.p.A.

Controllate le società direttamente e indirettamente controllate da

Dmail Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 93 del Testo

Unico

DMAIL Dmail Group S.p.A., con sede legale in Milano, Corso

Vittorio Emanuele II n. 15 (cfr. anche "Società")

Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante

l'elenco delle Persone strettamente legate al

Soggetto Rilevante costituente allegato alla Lettera di

Accettazione

Lettera di Accettazione la lettera redatta secondo il modello di cui all'Allegato B

della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato e consegnata al Soggetto Preposto

ai sensi degli articoli 10.2. e 10.3. della Procedura

Mercati Regolamentati i mercati regolamentati di cui agli articoli 63 e 67 del

Testo Unico

NIS il sistema telematico Network Information System

organizzato e gestito da Borsa Italiana, di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da

Borsa Italiana

Operazioni le operazioni di cui all'articolo 5. della Procedura

Operazioni Rilevanti le operazioni di cui all'articolo 7. della Procedura

Persone Rilevanti i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone

strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti i soggetti come definiti all'articolo 3.1.

Principale Controllata

della la Controllata quando il valore contabile partecipazione posseduta in essa da DMAIL rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato

Procedura

la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing adottata da Consiglio di Amministrazione di DMAIL in data 27 marzo 2006, come successivamente modificata, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante

Regolamento Consob

il regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato

Società

Dmail Group S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 15 (cfr. anche "**DMAIL**")

Soggetto Preposto

il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati

Soggetti Rilevanti

i soggetti come definiti all'articolo 2.1.

Sostituto del Soggetto

Preposto

il soggetto, nominato dal Consiglio di

Amministrazione della Società, che è tenuto a svolgere le funzioni del Soggetto Preposto in caso di sua assenza o impedimento, nel qual caso assume gli obblighi e le

responsabilità di cui alla Procedura

Testo Unico

il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come

successivamente modificato

2. SOGGETTI RILEVANTI

- 2.1. Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
 - a) nella Società:
 - gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
 - (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

- **b)** nella Principale Controllata:
 - (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
 - (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di DMAIL, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico (l'"Azionista Rilevante").
- 2.2. L'elenco dei Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

- **3.1.** Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
 - a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti:
 - **b)** le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - **d)** le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).

- 3.2. I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- **3.3.** Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) della documentazione ricevuta dalla Società ai sensi dell'articolo 3.2. e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.
- **3.4.** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO – SOSTITUTO DEL SOGGETTO PREPOSTO

- **4.1.** Il Responsabile della Segreteria Societaria, svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
- **4.2.** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
 - b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7.;
 - c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8.:

- d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10. e 13.;
- e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.
- 4.3. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o via e-mail, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.
- **4.4.** Le comunicazioni al Soggetto Preposto, ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, sono effettuate come segue:
 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Corso Vittorio
 Emanuele II n. 15 20122 Milano;
 - a mezzo fax al numero: 02/55229463
 - via e-mail agli indirizzi di posta elettronica:
 investor.relations@dmailgroup.it segreteria@dmailgroup.it
 - in caso di comunicazione telefonica al numero: 02/5522941
- **4.5.** In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto.
- **4.6.** Il Soggetto Preposto e il Sostituto del Soggetto Preposto sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1. Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6., le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari collegati alle azioni di

cui al successivo articolo 5.2. (gli "Strumenti Finanziari") qualunque ne sia l'ammontare (le "Operazioni"):

- **5.2.** Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:
 - a) con riferimento a DMAIL:
 - (i) le azioni emesse da DMAIL (le "Azioni di DMAIL");
 - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni di DMAIL;
 - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni di DMAIL o scambiabili con Azioni di DMAIL;
 - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni di DMAIL indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
 - (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni di DMAIL, rappresentanti tali Azioni di DMAIL;
 - b) con riferimento a ciascuna delle Controllate, fermo restando quanto previsto per la Principale Controllata al punto c) che segue:
 - (i) le azioni quotate emesse da una Controllata (le "Azioni Quotate della Controllata");
 - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Quotate della Controllata;
 - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Quotate della Controllata o scambiabili con Azioni Quotate della Controllata:
 - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Quotate della Controllata indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
 - (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Quotate della Controllata, rappresentanti tali Azioni Quotate della Controllata;
 - c) con riferimento alla Principale Controllata, oltre a quanto previsto al punto b) che precede, anche:
 - (i) le azioni non quotate emesse dalla Principale Controllata (le "Azioni Non Quotate della Principale Controllata");
 - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Non Quotate della Principale Controllata;
 - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Non Quotate della Principale Controllata o scambiabili con Azioni Non Quotate della Principale Controllata;

- (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Non Quotate della Principale Controllata indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
- (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Non Quotate della Principale Controllata, rappresentanti tali Azioni Non Quotate della Principale Controllata.
- **5.3.** Si precisa che agli effetti della presente Procedura:
 - (i) non si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti agli effetti della presente Procedura, e pertanto non sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:

operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate tra un Soggetto Rilevante e una Persona strettamente collegata al Soggetto Rilevante;

operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate da DMAIL o dalle Controllate;

transazioni a titolo gratuito aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (ad es., donazioni o eredità);

assegnazioni a titolo gratuito degli Strumenti Finanziari o di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico; prestito titoli, pegno e usufrutto aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari;

(ii) si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti e pertanto sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:

permute aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; in tale ipotesi, si considera come prezzo della transazione il valore stimato degli Strumenti Finanziari oggetto della permuta;

cessione di Strumenti Finanziari rivenienti dall'esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione o da assegnazioni gratuite nell'ambito di piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico;

(iii) per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di

investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6. decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni medesime.

5.4. Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5. e 6.

6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

- 6.1. La comunicazione di cui all'articolo 5. da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "Data dell'Operazione"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate nei Mercati Regolamentati, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.
- 6.2. La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo sub Allegato A1 alla presente Procedura), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le Istruzioni di cui al medesimo Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto sub Allegato A2 alla presente Procedura), con le seguenti modalità:
 - a mezzo fax al numero: 02/55229463
 - oppure via e-mail agli indirizzi di posta elettronica:
 investor.relations@dmailgroup.it segreteria@dmailgroup.it
 - in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 02/5522941
- **6.3.** Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Accettazione.
- **6.4.** Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione

- mediante invio dello Schema di Comunicazione di cui all'articolo 6.2. contenente il riepilogo di tutte le Operazioni.
- 6.5. Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate da Azionisti Rilevanti che non abbiano consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.3., non devono essere inviate alla Società ai sensi della Procedura e, qualora inviate, devono considerarsi irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 7.1. Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8., le Operazioni riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui controvalore sia uguale o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in ciascun anno solare (le "Operazioni Rilevanti"). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma degli articoli 10.2. e 10.3.
- **7.2.** Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente punto 7.1.:
 - a) il controvalore delle Operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le Operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione;
 - b) il controvalore delle Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico, va computato con riferimento al cd. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla Data dell'Operazione;
 - c) il controvalore delle Operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 8.1. La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7., da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio, mediante NIS o altro sistema telematico di trasmissione attuato da Borsa Italiana ai quali ha accesso la Consob, dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo sub Allegato A1 alla presente Procedura) compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2.
- **8.2.** La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1. deve avvenire:
 - (i) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a) e 2.1.b) entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla Data dell'Operazione, fermo restando l'obbligo del Soggetto Preposto di effettuare comunque tale comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione dai predetti Soggetti Rilevanti;
 - (ii) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante; fermo restando l'obbligo del Soggetto Preposto di effettuare comunque tale comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione dai predetti Soggetti Rilevanti.
- 8.3 Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.5., resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

9. FACOLTÀ DI INTRODUZIONE DI LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI

9.1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti elencati ai precedenti 2.1.(a) e 2.1.(b) e alle Persone strettamente legate ai predetti Soggetti Rilevanti a norma del precedente articolo 3. di effettuare Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari nei

- quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione di DMAIL chiamata ad approvare i dati contabili di periodo.
- **9.2.** Il divieto di cui al precedente articolo 9.1. non trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni:
 - (i) esercizio di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico;
 - (ii) esercizio di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari;
 - (iii) cessione di Strumenti Finanziari contestuale agli atti di esercizio di cui al precedente punto (i).
- 9.3. Il divieto di cui al precedente articolo 9.1 è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità soggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 9.3., tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero ad uno degli Amministratori Delegati. Nell'ipotesi in cui l'Operazione sia ad uno di questi riferibile, la valutazione è rimessa al soggetto non interessato ovvero ad un Amministratore Esecutivo a ciò debitamente delegato.
- **9.4.** Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In tale ipotesi, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo 9.4:
 - (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
 - (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

- **10.1.** La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.
- 10.2. Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 2.1.a) e 2.1.b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(i) e 2.1.b)(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(ii) e 2.1.b)(ii) (congiuntamente la "Nomina"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 5 giorni dalla Nomina, due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).
- 10.3. Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata al citato all'articolo 2.1.c). Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1. Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
 - (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - titolare: Dmail Group S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 15
 - responsabili: Responsabile della Segreteria Societaria, in qualità di Soggetto Preposto ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto; entrambi domiciliati presso Dmail Group S.p.A.,
- **11.2.** Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3. da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

- **12.1.** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di DMAIL, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 12.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero

- dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- **12.3.** Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA

- 13.1. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comportino inosservanza degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 7. e 8. è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 500.000,00 di cui all'articolo 193, comma 1, Testo Unico, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.
- 13.2. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (articoli 184- 187 del Testo Unico) e amministrativi (articoli 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del Testo Unico) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli articoli 187-quinquies del Testo Unico e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

14. ENTRATA IN VIGORE

- **14.1.** Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente a far data dal 1° aprile 2006.
- 14.2. In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dagli articoli 10.2. e 10.3. per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di adozione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento ai Soggetti Rilevanti a tale data già in carica o in servizio, nonché agli azionisti della Società qualificabili, a tale data e sulla base delle informazioni disponibili, come Azionisti Rilevanti.